



COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 4 DEL 30-06-2021**

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 30-06-2021

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

**Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO
INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA
PERICOLOSITA' - STAGIONE ESTIVA 2021**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno,

IL SINDACO

PREMESSO che l'inevitabile innalzamento delle temperature estive potrà implicare, come di consueto, il significativo incremento del rischio incendi boschivi e di interfaccia, con gravi conseguenze per il territorio e le persone;

RICHIAMATO il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri nota prot.llo nr. PRE/0021912 del 07/05/2021, pubblicato in G.U. il 28 maggio 2021, ad oggetto "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, e ai rischi conseguenti";

DATO ATTO che tale Comunicato contiene gli indirizzi operativi che delineano le azioni necessarie a ridurre il rischio che si verifichino incendi boschivi e a fronteggiare le eventuali situazioni emergenziali;

RICHIAMATA la nota della Regione Marche - Servizio Protezione Civile, prot.lo nr. 735745 del 17 giugno 2021, ad oggetto “Attività di manutenzione delle infrastrutture viarie e delle relative aree pertinenziali al fine di ridurre le cause d’innescio e di propagazione degli incendi Prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia - Stagione estiva 2021”, acquisita al protocollo di questo Comune nr. 5358 del 18 giugno 2021;

DATO ATTO che si rende necessario richiamare l’attenzione di tutti i soggetti interessati affinché pongano in essere tutte le possibili attività di prevenzione, al fine di evitare o quantomeno ridurre il più possibile fenomeni che potrebbero innescare incendi boschivi e/o di interfaccia, con gravi conseguenze per il territorio e le persone;

CONSIDERATO che è fondamentale che i proprietari delle reti viarie e ferroviarie provvedano, anche più volte se necessario, al taglio e all’asportazione della vegetazione presente ai bordi delle stesse;

VISTA la comunicazione della Prefettura di Ascoli Piceno nr. 37592 del 28 giugno 2021, acquisita al protocollo di questo Ente nr. 5650 del 28 giugno 2021, ad oggetto: “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021 - Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”;

DATO ATTO che nella direttiva si invita a richiamare l’attenzione dei proprietari di terreni affinché provvedano alla pulizia delle zone ove, in ragione delle vicinanze alle strade, la vegetazione non curata potrebbe fungere da carburante, nonché sensibilizzare i proprietari dei terreni prossimi alle abitazioni affinché adottino i necessari interventi volti a prevenire situazioni di pericolo, quali la potatura delle piante ad alto fusto e/o la predisposizione di idonee riserve idriche;

VISTA la nota RFI - Gruppo ferrovie dello Stato italiane, direzione territoriale Produzione Ancona - S.O. Unità Territoriale Ancona, acquisita al protocollo di questo Ente al nr. 4780 del 05.06.2020 ad oggetto “Prevenzione incendi”;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 02.08.2002, adottata in attuazione della legge n. 353 del 21/11/2000, con la quale si approva il “Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”.

VISTA la legge regionale forestale n. 6 del 2005 e ss.mm.ii ad oggetto “Legge forestale regionale”;

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il regio decreto, n. 3267 del 30/12/1923 il quale dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54 “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”;

VISTO il Decreto legislativo n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” il quale all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

DATO ATTO che il decreto legislativo n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” richiamato, all’art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che, durante il periodo di grave pericolosità di incendio (1 luglio - 15 settembre, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

- 1) che durante il periodo di grave pericolosità di incendio (1 luglio - 15 settembre), in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti (aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, terreni incolti, scarpate, fossati, ecc.), è tassativamente vietato:
 - a) accendere fuochi di ogni genere;
 - b) far brillare mine o usare esplosivi;
 - c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 - e) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - f) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

- g) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- 2) Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;
- 3) Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Marche, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi;
- 4) Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata legge n. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescio e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica;

- 5) Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precisa fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno dieci metri e, comunque, tale da assicurare che l'eventuale fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- 6) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;
- 7) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, di procedere anche più volte se necessario, al taglio e all'asportazione della vegetazione e il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a dieci metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- 8) Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti;
- 9) Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

DEMANDA

agli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, alla Polizia Locale nonché a tutti gli Enti territoriali preposti, di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

INFORMA

Che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Che ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Che a norma dell'articolo 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", si avverte che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'ufficio di Polizia Locale ed il responsabile del procedimento è il signor Massimo Narcisi.

Che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale delle Marche (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199), entro centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Monsampolo del Tronto e sul sito internet istituzionale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Servizio di Polizia Locale del comune di Monsampolo del Tronto;
- Comando Stazione Carabinieri di Monsampolo del Tronto;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di San Benedetto del Tronto;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Direzione Ferrovie;
- Consorzio di Bonifica Marche;
- Provincia di Ascoli Piceno;
- Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;

e inviata per conoscenza a:

- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Ascoli Piceno;
- Presidenza Giunta Regione Marche;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali.

IL SINDACO

F.to NARCISI MASSIMO

Ordinanza DEL SINDACO n.4 del 30-06-2021 COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 01-07-2021 al 16-07-2021
Lì 01-07-2021

Il Sindaco
F.to Massimo Narcisi

Copia conforme all'originale.
Lì 01-07-2021

Il Sindaco
Massimo Narcisi